

STATUTO

RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA - O.N.L.U.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIMODRONE MI VIA IV NOVEMBRE
28

Numero REA: MI - 1986027

Codice fiscale: 07850600961

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-05-2012 - Statuto completo	2
--	---

amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'assemblea.

8) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno ed il primo al 31 dicembre 2012.

9) Viene sin' d'ora dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Signora BARBIERI CATERINA ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le modifiche o le integrazioni che si rendessero necessarie a richiesta degli organi competenti per il riconoscimento della qualifica di Onlus.

10) Imposte e spese di questo atto e delle dipendenti formalità staranno a carico della Cooperativa qui costituita.

11) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della Cooperativa ammonta a circa Euro 1.757,00.= (millesettecentocinquantesette/00).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che lessi ai comparsi che l'approvano e con me lo firmano in calce ed a margine del foglio intermedio, alle ore tredici.

Occupa di due fogli quattro facciate e sin qui della quinta scritte da persona di fiducia e da me.

F.TO

POLICICCHIO ANTONIO

DI LUGLIO ANGELA

BARBIERI CATERINA

IL NOTAIO LUISA CIVITA

Allegato "A" al numero 291419/11970 di repertorio

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione.

E' costituita una Società Cooperativa denominata

"RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA - O.N.L.U.S."

La Cooperativa sarà disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata fino a quando le norme vigenti non ne impongano l'applicazione delle norme che disciplinano la società per azioni.

In tale caso l'assemblea può deliberare che le quote sociali siano rappresentate da azioni.

Articolo 2 - Sede.

La sede della Cooperativa è posta nel Comune di Vimodrone.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Articolo 3 - Durata.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge.

Qualora la durata della società venisse prorogata prima della scadenza i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso da esercitare entro novanta giorni dalla data della delibera.

Articolo 4 - Scopo e attività mutualistica.

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione delle attività previste dall'art.1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge medesima.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante la gestione in forma associata della Azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il perseguimento dello scopo sociale ed in relazione alle concrete esigenze produttive la cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; essa può peraltro svolgere la propria attività anche con i terzi e pertanto avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi.

Articolo 5 - Oggetto

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- Assistenza a domicilio agli anziani, agli handicappati, ai tossicodipendenti, ai malati di AIDs.
- Assistenza a domicilio ai bambini e pertanto, la cura, la sorveglianza, la salvaguardia avendo presente ogni aspetto educativo.
- I servizi di assistenza di cui ai punti precedenti anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, di riposo e luoghi di villeggiatura.
- Servizi domestici e familiari in genere.
- Gestire ritiro per infanzia e per anziani, centri sociali, case albergo ed altre strutture similari istituite per la erogazione di servizi sociali.
- Svolgere con finalità sociale i servizi di assistenza sanitaria, ambulatoriale, di assistenza sociale, domiciliare ed interna.
- Contribuire alla creazione ed al potenziamento delle istituzioni che si propongono il miglioramento della salute fisica, morale ed intellettuale della classe lavoratrice.
- Contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regioni, Provincie, Comuni) tendenti a mantenere nell'ambiente naturale, cioè la famiglia, l'anziano, il bambino, l'infermo.
- Effettuare tutti i servizi complementari all'assistenza attraverso la fornitura di prestazioni varie come somministrazione di alimenti e bevande, posti letto e ricovero, servizi di lavanderia, servizio di trasporto, servizi ricreativi e culturali, gestione di mense e servizi di pulizia affini ai servizi socio assistenziali, ai servizi socio sanitari integrati, ai servizi educativi.
- Favorire la formazione professionale dei propri soci tramite lezioni e conferenze con contributi educativi di pedagogia, psicologia, economia domestica, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che tutti i soci dovranno svolgere.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine, e/o simile, e/o complementare, e/o accessoria, a quelle sopra elencate o agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciali, industriali, finanziarie, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali. o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi" con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi.

La società può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi; nonchè partecipare a consorzi di cooperative e a raggruppamenti di imprese.

La società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 e successive modificazioni.

La società può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nei ristoranti.

Possono essere redatti regolamenti per determinare i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

I regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dello statuto.

Essi sono obbligatori nei casi e nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 7 - Capitale.

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo di Euro 50,00.=

Articolo 8 - Numero e requisiti dei soci.

Il numero dei soci è illimitato.

Se il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci le persone fisiche che abbiano attitudini fisiche o conoscenze tecniche idonee a svolgere le attività indicate nell'oggetto sociale, ovvero abbiano interesse a conseguirle.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio imprese o partecipino attivamente ad imprese, che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Articolo 9 - Procedura di ammissione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta.

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con delibera del Consiglio di amministrazione e dovrà comunque contenere la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

L'Organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico ed alla attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi

ed ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

delle dichiarazioni contenute nella domanda, della documentazione ad essa allegata, di ogni altra informazione comunque acquisita, della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio o nella nota integrativa al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 10 - Diritti dei soci.

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di cui all'art. 6, il diritto di voto, il diritto agli utili, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Articolo 11 - Obblighi dei soci.

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo esercizio deve inoltre versare il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio e la tassa di ammissione eventualmente stabilita anno per anno dal Consiglio di amministrazione in relazione alle spese di istruttoria.

Il socio, a pena di esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità dei regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci, se volontariamente tenuto. Il socio ha l'obbligo di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione sul libro soci, se volontariamente tenuto. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 12 - Categoria speciale di iscrizione

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in relazione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei

soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi della formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa,
3. la quota delle azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al trenta per cento di quanto previsto per i soci ordinari.

Ai soci ammessi nella categoria speciale può essere erogato il rimborso, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nella forma di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere socio amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

Articolo 13 - Divieti.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative e/o di associarsi a società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso dell'Organo amministrativo in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra cooperative e/o imprese dello stesso settore.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'Organo amministrativo.

Il socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 14 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dall'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il provvedimento che autorizza o nega il trasferimento deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui ha sede principale la società.

Articolo 15 - Acquisto di quote proprie.

Ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla legge, gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della Cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento è superiore ad un quarto o al diverso maggiore rapporto stabilito dalla legge e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 16 - Recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- che non si trovi più in grado, per comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e se non sussistono i presupposti del recesso, devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale del luogo in cui ha sede principale la società cooperativa.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Articolo 17 - Esclusione.

L'esclusione del socio, oltre che nel caso del mancato integrale o parziale pagamento delle quote, previa intimazione da parte degli amministratori, può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, per la mancanza o per la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa, ivi compreso il caso del socio che eserciti in proprio imprese o partecipi attivamente ad imprese in concorrenza con quella della cooperativa, nonché per tutti gli altri casi previsti dalla legge ed in particolare dall'art. 2286 del codice civile e dal primo comma dell'art. 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio dalla società verrà deliberata dall'Organo amministrativo e contro tale esclusione il socio potrà proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui ha sede principale la società nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale in capo al socio escluso determinerà anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 18 - Morte del socio.

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Articolo 19 - Liquidazione e rimborso della quota.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale e non comprende il rimborso del sopraprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di giorni centottanta dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, gli amministratori potranno deliberare la dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Articolo 20 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione di quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

Articolo 21 - Assemblea

L'assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi di legge è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, a termini di legge, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fax, e-mail, e deve essere affisso nella sede della cooperativa nei giorni che precedono quello in cui si terrà l'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto di voto, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla

redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, se nominato, e in sua assenza o impedimento da altro soggetto designato dall'assemblea a maggioranza; il segretario è nominato dall'assemblea; nelle assemblee straordinarie il segretario è un notaio.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti a libro soci, se volontariamente tenuto.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci; ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante, essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti a libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esse devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Sono salvi i casi in cui la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza; in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno in terzo dei voti esprimibili in assemblea generale richiedano di sottoporre alla approvazione dell'assemblea.

Articolo 22 - Organo amministrativo.

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un amministratore unico,
- da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri determinato dall'assemblea in sede della nomina.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai possessori di strumenti finanziari spetta il

diritto di eleggere un numero di consiglieri non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, fax, o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando sono presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti,

Ove il consiglio sia formato da due soli membri e si verifichi voto discorde, il Consiglio, al fine di evitare paralisi gestionale, dovrà rimettere la questione all'Assemblea dei soci da convocare tempestivamente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente oppure dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Per la sostituzione degli amministratori vale il disposto dell'art. 2386 codice civile.

Sia all'amministratore unico che il consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; essi, nell'ambito dei propri poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

L'assemblea determina il compenso agli amministratori.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme ritenute più idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Articolo 23 - Rappresentanza della società.

La rappresentanza della Cooperativa spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di

amministrazione e, nell'ambito dei poteri ad essi attribuiti, all'amministratore delegato.

Articolo 24 - Organo di controllo.

La cooperativa può nominare un organo di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria.

Ai sindaci spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Articolo 25 - Patrimonio sociale.

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori fermo restando che le quote (o azioni) attribuite a ciascun socio cooperatore non può essere né inferiore, né superiore ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili conseguiti e con il valore delle quote (o azioni) eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari;
- e) dall'eventuale sopraprezzo delle quote (o azioni) formato con versamenti effettuati dai soci;
- f) dalla riserva straordinaria;
- g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società.

La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla precedente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Articolo 26 - Bilancio di esercizio e destinazione degli utili.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno solare.

Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori provvedono alla redazione del progetto di bilancio che deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, in occasione della redazione del bilancio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, o nella nota integrativa nel caso del bilancio in forma abbreviata, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalle vigenti leggi;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalle vigenti leggi;
- al eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalle legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserva indivisibili, oppure a riserva divisibili tra i soci non cooperatori in misura non

superiore alla misura massima stabilito dalle legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori in misura non superiore alla misura massima stabilito dalle legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 27 - Ristorni.

Gli amministratori, nella redazione del bilancio di esercizio, possono appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito in una delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
 - aumento del numero delle quote (o azioni) detenute da ciascun socio;
 - emissione di obbligazioni, qualora la cooperativa sia soggetta alle disposizioni sulle società per azioni.
- La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Articolo 28 - Controllo dei soci.

I soci esercitano il loro controllo sulla cooperativa secondo quanto disposto dal codice civile in materia di diritti dei soci.

Articolo 29 - Emissione di strumenti finanziari.

La cooperativa può emettere strumenti finanziari nei limiti ed alle condizioni previsti dal codice civile e dalle altre leggi vigenti.

Articolo 30 - Finanziamenti provvisori soci.

L'Organo amministrativo può richiedere ai soci cooperatori finanziamenti infruttiferi per sopperire a temporanee esigenze di cassa. Tali finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura differenziata.

Articolo 31 - Prevalenza della mutualità.

E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo sui buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 32 - Scioglimento della società.

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) dell'articolo 3484 del civile.

La società si scioglie inoltre per le altre cause previste dalla legge.

Articolo 33 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Articolo 34 - Rinvio.

Per quanto qui non previsto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

F.TO

POLICICCHIO ANTONIO

DI LUGLIO ANGELA

BARBIERI CATERINA

IL NOTAIO LUISA CIVITA

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto in via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Milano, lì 11 maggio 2012

F.TO IL NOTAIO LUISA CIVITA